



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2014 - 0038756 del 24/11/2014

Pratica N: .....

Prof. Mittente: .....

E.ON Produzione S.p.A.  
Centrale termoelettrica di Fiume Santo  
Località Cabu Aspru - 07100 Sassari  
Pec: [licensing.eon@eon.legalmail.it](mailto:licensing.eon@eon.legalmail.it)

e p.c. ISPRA  
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma  
Pec: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
Sassari  
Via Roma, 49 - 07100 Sassari  
Pec: [prot.procura.sassari@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.sassari@giustiziacert.it)

ARPA Sardegna - Dipartimento di Sassari  
Via Rockefeller, 58-60 - 07100 Sassari  
Pec: [dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2010-0000207 del  
26/04/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società  
E.ON Produzione S.p.A. di Fiume Santo (SS) - Prima diffida per  
inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA  
prot. n. 45319 del 05/11/2014 (ID 80)**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 45319 del 5 novembre 2014, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), relativa agli esiti delle attività di controllo ordinario svolte da ISPRA e ARPA Sardegna presso la centrale termoelettrica in oggetto nelle giornate 6, 7 e 8 ottobre 2014, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, ad effettuare quanto richiesto da ISPRA nei tempi indicati, da intendersi decorrenti dalla ricezione della presente, relativamente alle azioni indicate ai punti a), b), c) ed e).

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la prima diffida formulata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00  
Capo sezione: [mililo.antonio@minambiente.it](mailto:mililo.antonio@minambiente.it), Tel 06.57225924  
DVA-4RI-AIA-19\_2014-0165.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: [dva@minambiente.it](mailto:dva@minambiente.it)

e-mail PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)



All.:

- Nota prot. DVA-2014-036503 del 07/11/2014.



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

-45319

TRASMISSIONE VIA PEC

- 5 NOV. 2014



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0036503 del 07/11/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV. IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Sassari  
Via Roma, 49 - 07100 SASSARI  
prot.procura.sassari@giustiziacert.it

ARPA Sardegna - Dipartimento di Sassari  
Via Rockefeller, 58/60 - 07100 SASSARI  
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it



Copia

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con avviso pubblicato su G.U. n° 115 del 19/05/2010 per l'esercizio della Centrale Termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Fiume Santo (SS).

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 06-08 ottobre 2014 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 06/10/2014 al 08/10/2014, secondo quanto disposto nella programmazione 2014 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso la centrale termoelettrica di Fiume Santo E.ON Produzione S.p.A. sita in località Cabu Aspru (SS).

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria" in tre originali, in contestuale con E.ON Produzione S.p.A. e ARPA Sardegna - Dipartimento di Sassari che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione e un estratto dell'allegato fotografico sotto forma di verbale fotografico.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Sardegna.

In particolare nel corso delle verifiche documentali è emerso che in riferimento alla verifiche semestrali delle emissioni convogliate di polveri alle torri del nastro trasportatore di carbone sono risultati assenti i monitoraggi delle torri TC e TD. Le torri T2, T3, T4, T5, T6, T6bis, T7 e T8 sono state monitorate, come da nota del gestore prot. 452 del 10/06/2014, tra aprile e giugno 2014, mentre le verifiche delle torri TA, TB, TE Bunker sono state effettuate in data 02/10/2014 (TA e TB) e 30 giugno 2014 per TE Bunker, come riportato in allegato 7 del controllo ordinario. Le torri del nastro trasportatore sono state ambientalizzate nel 2012, come da nota E.ON Produzione S.p.A. prot. 0000413-2012-57-9 del 02/04/2012 e con modifica non sostanziale E.ON Produzione S.p.A. prot. 188-2011-22-6 del 21/10/2011 e relativo parere istruttorio DVA-2003-008609 del 11/04/2013, le emissioni derivanti dal trasferimento carbone alle torri sono state definite convogliate e non diffuse. Il monitoraggio semestrale in questione, richiesto dal decreto di AIA a pag. 8 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), rappresenta la prima verifica analitica delle emissioni convogliate di polveri ai camini delle quattordici torri.

In riferimento a tale mancanza, il gestore ha evidenziato che non è stato possibile effettuare il campionamento delle torri C e D in quanto si trovavano in stato di manutenzione e a tal proposito è stato acquisito dal gruppo ispettivo l'ordine di acquisto ventilatori centrifughi per impianto depolverizzazione, datato 5 settembre 2014, con previsione di arrivo 5 novembre 2014 (allegato 11 del verbale controllo). Il gestore ha fatto presente che, a seguito del ripristino, e comunque entro l'anno, sarà eseguito il monitoraggio prescritto.

Inoltre, circa la frequenza di monitoraggio prescritta alle torri, il gestore ha presentato, con nota prot. n. 155 del 15/05/2014, la richiesta di diminuire la frequenza da semestrale ad annuale. Il procedimento ad oggi non risulta ancora avviato da Codesta Autorità ed il gestore ha dichiarato che, a seguito della richiesta

sopracitata, "ha ritenuto che i tempi per eseguire il monitoraggio sono compatibili con la frequenza annuale richiesta, essendo decorsi i sessanta giorni dalla data di comunicazione di modifica non sostanziale".

In relazione agli scarichi idrici ed in particolare ai monitoraggi conoscitivi di idrocarburi totali prescritti sulle acque meteoriche dilavanti le aree G ed L, come da parere istruttorio DVA-0003001 del 06/02/2014, è stato acquisito un bollettino di analisi (allegato 12 verbale controllo) con evidenza del valore di idrocarburi totali misurati ai due punti di prelievo identificati 1 e 4, che il gestore dichiara essere i corrispettivi di G) ed L). L'analisi è stata condotta nel febbraio 2014 dal laboratorio interno E.ON Produzione S.p.A. non certificato ISO 9001.

Nel corso del sopralluogo effettuato in diverse aree di deposito temporaneo e di deposito preliminare rifiuti, sono state riscontrate alcune inosservanze rispetto al decreto AIA di riferimento che sono descritte di seguito. Nell'area del parco carbone è risultato in deposito sia materia prima, in particolare carbone e PKS (Palm Kernel Shell), sia rifiuto non pericoloso, ceneri leggere di carbone CER 100102. Le ceneri, al momento del sopralluogo sono risultate deposte a terra sfuse, separate dal resto dell'area attraverso catena mobile. Tutta l'area è pavimentata, cordolata e scoperta; la copertura del parco carbone è prevista, come da prescrizione Decreto VIA (pag. 51 del PIC §10.2.2), a seguito dell'entrata in esercizio del nuovo gruppo 5 a carbone, i cui lavori al momento devono essere ancora avviati.

Le aree di deposito temporaneo K1 e K2, dedicate allo stoccaggio rispettivamente dei CER 170302 (conglomerati bituminosi diversi da CER 170301\*) e CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli delle voci 170901\*, CER 170902\*, CER 170903\*) sono risultate recintate, scoperte e chiuse con lucchetto; all'interno di entrambe erano depositi sia big bags sia tali rifiuti posti a terra sfusi.

L'area di deposito preliminare D, adibita allo stoccaggio degli oli usati CER 130205\*, CER 130105\*, CER 1500202\*, è distinta in due locali adiacenti, entrambi coperti e chiusi con lucchetto. Nel primo locale, etichettato con CER 130105\*, erano presenti due serbatoi, uno di 14 m<sup>3</sup> e l'altro di 2 m<sup>3</sup>, posti entrambi all'interno di un bacino di contenimento di 14 m<sup>3</sup>; erano inoltre presenti sei fusti non etichettati, di cui due pieni e due serbatoi, posti sopra sistema di contenimento, sui quali era posto il cartello: olio esausto da riduttore DW1; il locale presentava una griglia di raccolta. Nel secondo locale, etichettato con CER 150202\*, sono risultati presenti fusti vuoti non etichettati e un serbatoio di 1.3 m<sup>3</sup> posto all'interno di un bacino di contenimento di stessa capacità; non era presente una griglia di raccolta e invio ad impianto di trattamento di eventuali sversamenti.

Il gestore, in riferimento a tali locali, ha fatto presente che "dato lo stato di degrado ed essendo posti in zona di dismissione, saranno svuotati e gli oli usati saranno stoccati in altra area."

In relazione alla gestione del registro di carico e scarico, sono state visionate a campione alcune movimentazioni dei rifiuti per la verifica del rispetto del criterio temporale di invio a smaltimento e/o a recupero. Le tempistiche per l'invio a smaltimento e a recupero dei rifiuti stoccati in aree di deposito preliminare (CER 100102, CER 100105, CER 100121, CER 130301, CER 130105, CER 130205, CER 150202\*) sono di tre anni per il recupero e un anno per lo smaltimento. Per gli altri rifiuti, stoccati in aree di deposito temporaneo, il criterio di gestione scelto dal gestore, è trimestrale. Per i CER 200121 e CER 170604 è stato riscontrato il superamento di tale tempistica, come evidenziato nel verbale del controllo dell'08/10/2014. A tal proposito il gestore ha dichiarato che "il criterio temporale, come previsto dalle definizioni del D.lgs. 152/06 e smi, viene adottato nel caso in cui le quantità di stoccaggio siano superiori ai 10mc per i rifiuti pericolosi e 20mc per i rifiuti non pericolosi".

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Sardegna, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancata preventiva comunicazione di cui alla pag. 55 del decreto AIA "Indisponibilità dei dati di monitoraggio", in merito allo stato di manutenzione delle torri C e D;
- 2) mancato monitoraggio semestrale di cui alla prescrizione di pag. 8 del PMC "Punti di scarico dell'impianto di movimentazione del combustibile solido, comprese le torri del nastro trasportatore", in merito alle emissioni convogliate di polveri dalle torri del nastro trasportatore identificate come C e D;
- 3) mancato utilizzo di un laboratorio certificato, almeno ISO 9001, di cui alla prescrizione di pag. 50 del PMC, per il monitoraggio delle acque meteoriche dilavanti nei punti G) ed L).

Gestione rifiuti:

- 4) mancato rispetto delle prescrizioni di cui al §10.5 di pag 53 del PIC punto n. 5 per l'area di deposito preliminare CE, in merito all'assenza di copertura fissa o mobile del sito di stoccaggio o di idonea protezione del rifiuto da agenti atmosferici;



- 5) mancato rispetto delle prescrizioni di cui al §10.5 di pag 53 del PIC punto n.5 per le aree di deposito temporaneo K1 e K2, in merito allo stoccaggio in area scoperta di rifiuti posti, in parte, sfusi a terra;
- 6) mancato rispetto delle prescrizioni di cui al §10.5 di pag 53 del PIC punto n.11 per l'area di deposito preliminare D, in merito all'assenza di etichettatura dei fusti e assenza di griglia di raccolta eventuali sversamenti nel locale di stoccaggio del CER 150202\*;
- 7) mancato rispetto del criterio temporale di cui alla prescrizione di pag. 26 del PMC e articolo 183 punto bb) punto 2) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito alla gestione delle movimentazioni dei rifiuti CER 200121 e CER 170604, deposti in area di deposito temporaneo.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Istituto, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro il 31/12/2014:

- a) adegui, con le modalità ritenute più opportune, le aree di deposito CE, K1 e K2 in merito alla copertura fissa o mobile dell'area o del rifiuto, attestandone il completamento con documentazione fotografica;
- b) effettui il trasferimento dei rifiuti di oli usati, al momento stoccati in area D, in area idonea, attestando con documentazione fotografica la dismissione e descrivendo opportunamente la nuova area utilizzata;
- c) provveda ad etichettare adeguatamente tutti i fusti di rifiuto liquido presenti nelle aree di deposito preliminare e non, attestando con documentazione fotografica in particolare l'area di deposito oli usati;
- d) invii la documentazione relativa al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri alle torri TC e TD, da effettuarsi entro il 31/12/2014;
- e) invii la documentazione relativa al monitoraggio del secondo semestre delle emissioni acque meteoriche dilavanti nei punti G) ed L) da effettuarsi con le modalità stabilite in prescrizione, entro il 31/12/2014.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1-7 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno. Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di successivi documenti inviati dal Gestore.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Sardegna, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate ai sopracitati punti 1, 2, 3.

Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui ai sopra citati punti 4, 5, 6 e 7 in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Sassari quale ipotesi di reato.

Distinti saluti

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

Allegati

- All.1 - Verbale di inizio visita ispettiva (3 pagine)
- All.2 - Verbali di esecuzione visita ispettiva (13 pagine)
- All.3 - Verbale di chiusura visita ispettiva (2 pagine)

## Pec Direzione

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 5 novembre 2014 13:51  
**A:** dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it; aia@pec.minambiente.it;  
prot.procura.sassari@giustiziacert.it  
**Oggetto:** DECRETO AUTORIZZATIVO DVA-DEC-2010-0000207 DEL 26/04/10 AIA PER  
ESERCIZIO CENTRALE TERMOELETTRICA EON PRODUZIONE FIUME SANTO - ESITO  
VISITA ISPETTIVA ORDINARIA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA  
- DLGS 152/06 ALL PDF - FIRMA PINI [iride]299351[ir  
**Allegati:** \_00405006-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 45319 del 05/11/2014 Oggetto: DECRETO AUTORIZZATIVO  
DVA-DEC-2010-0000207 DEL 26/04/10 AIA PER ESERCIZIO CENTRALE TERMOELETTRICA EON PRODUZIONE FIUME  
SANTO - ESITO VISITA ISPETTIVA ORDINARIA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - DLGS 152/06 ALL  
PDF - FIRMA PINI Origine:  
PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,PROCURA SASSARI,ARPA SARDEGNA